



Il mediatore di assicurazione, altresì denominato **Broker**, svolge una particolare attività di intermediazione consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Per svolgere questi compiti riceve un incarico dal proprio Cliente a differenza dell'Agente di Assicurazione che rappresenta una o più Compagnie e può considerarsi tendenzialmente vincolato ad una minore possibilità di offerta di prodotti assicurativi.

L'attività del **Broker** è:

- disciplinata dal titolo IX del Codice delle Assicurazioni private;
- regolamentata e controllata dall'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP);
- subordinata all'iscrizione nell'apposito RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'IVASS e consultabile sul proprio sito;
- garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati al Cliente da negligenze ed errori professionali del **Broker**, dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato il **Broker** deve rispondere;
- coperta da un Fondo di garanzia per risarcire i danni patrimoniali causati dal **Broker** al Cliente e non indennizzato dalla copertura assicurativa di cui al punto precedente.

Il **Broker** è tenuto ad una serie di adempimenti, imposti dalla deontologia professionale e dalla legge, nel riguardo del Cliente:

1. fornire un'informativa sugli obblighi di comportamento cui è tenuto;
2. illustrare la natura e l'organizzazione della propria impresa di brokeraggio, nonché le forme di tutela del Cliente ed inoltre evidenziare le potenziali situazioni di conflitto di interesse;
3. proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente, nonché alla sua propensione al rischio;
4. consegnare, prima della sottoscrizione della polizza (o della proposta), il Documento Informativo Precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione;
5. garantire una scrupolosa riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le spettanze del **Broker** di assicurazione, nella maggioranza dei casi, sono già comprese, per convenzione di mercato, nel costo (premio) delle polizze.